

Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 – Estratto – Artt. 99-100-101

“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”.

[Pubblicata sul B.U. 1° Suppl. n. 28 del 10/07/2025]

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

...*omissis*...

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 99.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2011)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato," sono inserite le seguenti "a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2011, è aggiunto il seguente: "4 bis. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) rientrano tra le strutture di cui al comma 4 che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché la persona defunta ne risulti ospite."
3. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2011 dopo le parole: "al commiato" sono aggiunte le seguenti: "a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture".

Art. 100.

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 15/2011)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2011 è aggiunto il seguente: "9 bis. La Regione promuove, anche attraverso il supporto degli enti partecipati, l'implementazione, da parte dei comuni, di sistemi di identificazione fisici o virtuali per facilitare l'individuazione da parte dei visitatori dei cimiteri dell'ubicazione del loculo contenente il corpo o le ceneri di una persona defunta situata all'interno delle strutture cimiteriali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ma utilizzando le risorse già allocate per l'attuazione della presente legge. Tali sistemi di identificazione devono garantire un facile accesso alle informazioni e una segnaletica adeguata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Il regolamento di cui all'articolo 15 disciplina ogni aspetto relativo all'attuazione del presente comma."

Art. 101.

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15/2011 è inserito il seguente: "2 bis. Nella definizione dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2 per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, si prevede un criterio di efficienza di almeno duecento cremazioni all'anno per impianto o per linea, collegato al criterio di un bacino di riferimento che prevede almeno trecento decessi all'anno, equivalenti a una popolazione di circa trentamila abitanti, raggiungibile anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, e un criterio di distanza minima di almeno tre chilometri da un altro impianto."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 15/2011 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 1."

...omissis...

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 luglio 2025

Alberto Cirio